



**COMUNE DI SCURELLE  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di deliberazione N. 85  
della Giunta comunale**

COPIA

**OGGETTO:** Concessione in uso, per il periodo 2024 - 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità, dei complessi pascolivi denominati Nassere e Caldenave all'Azienda Agricola Fedele Debora, avente sede legale in Telve Valsugana e P. IVA. 02740950221, ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì otto del mese di **maggio**, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Bressanini Giorgia - Assessore
4. Girardelli Renato - Assessore
5. Vanzo Gianluca - Assessore

| Assenti |          |
|---------|----------|
| giust.  | ingiust. |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
| X       |          |

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Relazione di Pubblicazione**

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 13/05/2024  
al 23/05/2024

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Müller dott.ssa Deborah

OGGETTO: Concessione in uso, per il periodo 2024 – 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità, dei complessi pascolivi denominati Nassere e Caldenave all'Azienda Agricola Fedele Debora, avente sede legale in Telve Valsugana e P. IVA. 02740950221, ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.

## LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile con contestuale attestazione di copertura finanziaria.

Premesso e ricordato che il Comune di Scurelle è proprietario dei pascoli denominati "Nassere - Caldenave", individuati tavolarmente su parte della p.f. 2061 in C.C. Scurelle, soggetti alla legge 16.06.1927, n. 1766 e relativo regolamento - come richiamati dall'art. 1, co. 2 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 -, con natura di uso civico e per i quali in data 31.12.2023 è intervenuta risoluzione di precedente contratto di concessione rep. n. 797 d.d. 02.05.2023 per risoluzione unilaterale anticipata da parte del concessionario.

Richiamata la seguente disciplina:

- l'art. 1 dell'art. 39 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.ii. in via generale postula l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che intendano cedere in proprietà o in godimento beni immobili del proprio patrimonio disponibile di attivare una previa pubblica gara nelle forme di cui all'art. 19 della stessa legge, salvo quanto previsto dal comma terzo del medesimo articolo e in particolare nei casi di cessioni in godimento di superfici a pascolo a favore di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) qualora l'importo contrattuale non ecceda la soglia di cui all'art. 21, co. 2, fissata in euro 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- il comma 2bis dell'art. 39 poc'anzi citato statuisce, in materia di cessioni in godimento di fondi rustici, un rinvio formale e recettizio alla legislazione statale vigente, individuata nelle leggi 12.06.1962, n. 567, 11.02.1971, n. 11 e 03.05.1982, n. 203; - l'ar. 6 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228 dispone al comma 1 l'applicazione delle succitate leggi anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici che siano oggetto di concessione amministrativa e cui risultano assimilati, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e in virtù del particolare regime di titolarità e circolazione che li caratterizza, i beni gravati da vincolo di uso civico;
- l'art. 22 della legge n. 11 del 1971 ammette che, qualunque sia la modalità di scelta del contraente adottata dall'ente affidante, qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, l'amministrazione deve adottare la licitazione privata o la trattativa privata per la concessione o l'affitto dei propri terreni;
- il comma 4bis del già richiamato art. 6 D. Lgs. 228/2001 configura, nell'ambito della concessione in godimento di fondi rustici, una riserva a favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 4 dello stesso decreto, che abbiamo manifestato interesse alla procedura pubblica di affido, prevedendo che in tali casi l'assegnazione avvenga a favore dei medesimi al canone a base di gara, eventualmente facendo luogo a sorteggio nel caso di pluralità di interessati;
- l'art 4bis della legge n. 203 del 1982 attribuisce al concessionario o affittuario uscente il diritto di prelazione al nuovo affido, esercitabile alle condizioni offerte dall'aggiudicatario entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione delle offerte ricevute da parte

dell'Amministrazione, ovvero entro un anno quando quest'ultime non siano state notificate prima della stipula del contratto; vista altresì la deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015 con cui sono stati approvati:

- a) lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani ai sensi dell'art.25, comma 4 bis, della l.p. 28.03.2003, n. 4;
- b) le linee guida per disciplinare le modalità di affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga, nonché dei criteri relativi ai requisiti e agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del già richiamato art. 39, comma 2 bis, della l.p. 23/1990;
- c) l'istituzione dello schedario provinciale dei pascoli.

Considerato che, a fronte del quadro normativo succitato, risulta sempre possibile, a fronte della scelta ordinaria dell'ente di avviare una procedura aperta e nondimeno nell'ipotesi in cui la stessa sia già stata indetta, che pervenga all'amministrazione una richiesta di assegnazione del fondo da parte di soggetto legittimato, comportante nel caso si tratti di lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti la necessità di avviare un confronto con procedura ristretta tra soli questi ultimi, qualora invece trattasi di giovani imprenditori agricoli l'assegnazione diretta al canone a base d'asta, salvo sorteggio nel caso di pluralità di interessati.

Dato atto che, tenuto conto di quanto poc'anzi rilevato, con deliberazione n. 70 d.d. 17.04.2024 immediatamente esecutiva la Giunta comunale ha approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse alla concessione, per le stagioni monticatorie 2024-2025 e con possibilità di rinnovo per ulteriori due annate agrarie, del complesso pascolivo in questione, contenente, secondo quanto stabilito dalle linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle relative strutture di malga allegate alla richiamata deliberazione della G.P. 731/2015 e al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'amministrazione:

- le generalità del fondo, concesso a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, in particolare i dati relativi alla destinazione dello stesso e al carico ottimale di bestiame, con rinvio al disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani allegato parte integrante e sostanziale del bando;
- i requisiti soggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- il canone annuale di concessione da porre a base d'asta, determinato in euro 3.000,00 tenuto conto dei dati catastali relativi alle superfici a pascolo e delle caratteristiche pabulari e più in generale del cotico, nonché dell'assenza di immobili annessi ai pascoli stessi;
- la durata della concessione amministrativa, fissata in due annate agrarie decorrenti dalla data di stipula del contratto e aventi termine il 15.11.2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità;
- le riserve legislative a favore delle categorie di soggetti citati al precedente paragrafo;
- l'assenza di facoltà del gestore uscente di esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 4bis della legge 203/1982;
- l'intenzione di stipulare il contratto di concessione in deroga alla disciplina in materia di contratti agrari, ai sensi di quanto consentito dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e pertanto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, nonché nelle forme di scrittura privata autenticata.

Visti e richiamati anche gli allegati all'avviso, consistenti nel disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli redatto secondo lo schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 731 del 6 maggio 2015, nelle mappe ortofotografiche, nella documentazione amministrativa da restituire ai fini di presentazione della domanda.

Precisato inoltre che con il provvedimento giuntale poc'anzi richiamato è stata altresì disposta, in virtù di quanto consentito dall'art. 15 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, la sospensione del vincolo di uso civico gravante le porzioni di particella oggetto di concessione per l'intero periodo contrattuale e conseguentemente per la durata di due annate agrarie, eventualmente da rinnovarsi

per lo stesso periodo, a decorrere dalla data della stipula e fino al termine del 15.11.2025, precisando che i proventi derivanti dalla concessione saranno destinati alle finalità individuate dall'art. 10 della stessa legge.

Dato atto che l'avviso preliminare succitato è stato pubblicato in data 24 aprile 2024, prot. n. 3521, e che in risposta al medesimo è pervenuta un'unica manifestazioni di interesse, sottoscritta da parte di giovane imprenditore agricolo ex art. 4 D. Lgs. 228/2001 (prot. n. 3748 d.d. 30.04.2024).

Ritenuto di dover pertanto applicare la disciplina di cui al richiamato art. 6, co. 4 bis D. Lgs. 228/2001, il quale testualmente recita: *"Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quarant'anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"*.

Evidenziato che l'avviso al prot. comunale n. 3521 pubblicato in data 24.04.2024 precedentemente richiamato costituisce avviso pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina in parola e verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati dal sottoscrittore della manifestazione di interesse sub. prot. n. 3748 d.d. 30.04.2024 e in particolare del possesso della qualifica di giovane imprenditore agricolo come definita dalla legislazione vigente e in premessa richiamata.

Rilevato che la riserva legislativa configurata dal citato art. 6, co. 4bis D. Lgs. 228/2001 soccombe unicamente all'eventuale esperimento della prelazione da parte del precedente concessionario o affittuario, costituente condizione sospensiva alla stipula del contratto con l'individuato avente diritto di preferenza, e tuttavia osservato che, come segnalato anche nell'avviso pubblico di cui ai precedenti paragrafi, nel caso di specie non opera il diritto di prelazione del concessionario uscente di cui all'art. 4bis della legge 03.05.1982, n. 203, in considerazione dell'esclusione di cui al comma secondo dello stesso nel caso di recesso del conduttore.

Dato conseguentemente atto che nulla osta all'affido in concessione, a trattativa diretta, del fondo rustico oggetto del presente provvedimento al sottoscrittore della manifestazione di interesse sub. prot. n. 3748 d.d. 30.04.2024, individuato nella titolare dell'Azienda Agricola Fedele Debora, P. Iva 02740950221 con sede in Telve Valsugana (TN), iscritta all'archivio provinciale delle imprese agricole cd. APIA e le cui ulteriori generalità sono conservate agli atti, in possesso dei requisiti di legge e previsti dall'avviso prot. comunale n. 3521 ai fini dell'aggiudicazione.

Visto lo schema contrattuale agli atti, redatto ai sensi degli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982 e recependo lo schema-tipo di disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani di cui all'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003, n. 4, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Precisato che, ai sensi del sopraccitato art. 6, co. 4 bis D. Lgs. 228/2001 l'assegnazione, nel caso di specie, avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico, pari pertanto ad euro 3.000,00 al netto di Iva se e nel caso dovuta.

Rilevato che il canone complessivo dovuto per l'intera durata della concessione amministrativa, pari ad euro 6.000,00 al netto di IVA, da corrispondersi annualmente con versamento in unica rata secondo le pattuizioni contrattuali, verrà accertato sul capitolo 955/1 del bilancio di esercizio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n. 23 d.d. 19.12.2023, con imputazione agli esercizi in cui viene a scadenza l'obbligazione di pagamento delle annuali quote, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria.

Vista, altresì, la previsione contrattuale di versamento di un deposito cauzionale di importo pari al canone annuo a garanzia del corretto e compiuto adempimenti degli obblighi negoziali previsti e in particolare di ogni prescrizione tecnica individuata dal disciplinare tecnico-economico di utilizzo dei pascoli montani di cui all'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003, n. 4.

Precisato che le spese necessarie alla registrazione del contratto di concessione amministrativa, redatto dal Segretario comunale nelle forme di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, sono dovute dalla controparte privata a' termini di quanto previsto dall'art. 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine previsto dalla disciplina guida provinciale in materia, individuato nel 15 maggio di ogni anno.

Visti:

- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, e s.m. ed i.;
- la legge 12.06.1962, n. 567, rubricata "Norme in materia di affitto di fondi rustici";
- la legge 11.02.1971, n. 11 recante la "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici";
- la legge 03.05.1982, n. 203 disciplinante i contratti agrari;
- il decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 731 di data 06.05.2015 e i relativi allegati tecnico-amministrativi;
- la legge provinciale 14.06.2005, n. 6 rubricata "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 6 aprile 2006 n. 6-59 Leg;
- la legge regionale 03.02.2018, n. 2 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e in conformità a quanto disposto dallo Statuto comunale e dagli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026, approvati con deliberazioni della Giunta comunale n.ri 271 e 272 di data 29.12.2023.

Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

1. di assegnare per le stagioni monticatorie 2024-2025, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori due annate agrarie, alle condizioni stabilite dal contratto depositato agli atti e parte integrante e sostanziale della presente, redatto in conformità allo schema tipo di disciplinare tecnico economico di utilizzo dei pascoli montani di cui all'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003, n. 4, la concessione in uso del complesso pascolivo denominato "Nassere Caldenave" di proprietà del comune di Scurelle e individuato tavolarmente su parte della p.f. 2061 in C.C. Scurelle, come da documentazione cartografica allegata al contratto di concessione a costituirne parte integrante e sostanziale, all'Azienda Agricola Fedele Debora, P. Iva 02740950221 con sede in Telve Valsugana (TN), iscritta all'archivio provinciale delle imprese agricole cd. APIA e le cui ulteriori generalità sono conservate agli atti, in possesso dei requisiti di legge e previsti dall'avviso prot. comunale n. 3521 ai fini dell'aggiudicazione;

2. di dare atto che il canone annuale di concessione è stabilito in euro 3.000,00 oltre Iva di legge se e nel caso dovuta, e che lo stesso verrà corrisposto con versamento in unica rata secondo le scadenze pattuite contrattualmente;
3. di accertare la conseguente entrata derivante dal canone complessivo dovuto per l'intera durata della concessione amministrativa, pari ad euro 6.000,00 (esente IVA in conformità al regime applicabile al concessionario), nei confronti dell'Azienda Agricola Fedele Debora, P. Iva 02740950221 con sede in Telve Valsugana (TN);
4. di imputare l'entrata di cui al punto precedente come segue:
  - al capitolo 955/1, competenza 2024
  - al capitolo 955/1, competenza 2025del bilancio di esercizio 2024-2026;
5. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 3 sarà destinato secondo quanto previsto dall'art. 10 della l.p. 6/2005;
6. di autorizzare il Sindaco, in qualità di Rappresentante legale dell'Ente, alla sottoscrizione del contratto di concessione in uso, redatto nelle forme di scrittura privata autenticata e da stipularsi con l'assistenza delle organizzazioni sindacali in quanto in deroga alle norme in materia di contratti agrari secondo quanto previsto dagli artt. 23 legge 11/1971 e 45 legge n. 203/1982;
7. di dare atto che la spesa di registrazione del contratto di concessione pari ad € 200,00.= (2% dell'importo contrattuale con un minimo di € 200,00.=) per imposta di registro, € 45,00.= per imposta di bollo ed € 92,70.= per diritti di rogito sono a carico del concessionario e che allo stesso viene altresì richiesto il versamento di un deposito cauzionale di € 3.000,00.= a garanzia del corretto e compiuto adempimento degli obblighi contrattuali;
8. di accertare l'entrata complessiva di cui al punto 7, pari ad € 3.337,70.=, nei confronti del concessionario, imputandola come segue:
  - per € 245,00.= al capitolo 6043065/0, competenza 2024 (per la quota delle spese di registrazione del contratto di concessione);
  - per € 92,70.= al capitolo 605/0, competenza 2024 (per i diritti di rogito),
  - per € 3.000,00.= al capitolo 4045015/0, competenza 2024 (a titolo di deposito cauzionale)del bilancio di previsione 2024/2026;
9. di impegnare l'importo di € 245,00.= in favore dell'Agenzia delle Entrate per le spese relative alla registrazione del contratto di concessione;
10. di imputare la spesa di cui al punto 9 al capitolo 4045065/0, competenza 2024, del bilancio di previsione 2024/2026, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
11. di impegnare altresì sin d'ora con imputazione al capitolo 6043015/0, competenza 2024, del bilancio di previsione 2024/2025 l'importo di € 3.000,00.= ai fini dello svincolo della cauzione, al termine del periodo contrattuale e salvo accertamento della regolare esecuzione dell'obbligazione;
12. di dichiarare, per le motivazioni espresse e con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Lgs 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**ISTRUTTORIA:**

Pareri da sottoporre alla Giunta Comunale

Delibera n. **85**

Seduta del **08.05.2024**

**OGGETTO: Concessione in uso, per il periodo 2024 – 2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori due annualità, dei complessi pascolivi denominati Nassere e Caldenave all'Azienda Agricola Fedele Debora, avente sede legale in Telve Valsugana e P. IVA. 02740950221, ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228.**

---

**A) Parere Regularità Tecnica.**

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

**FAVOREVOLE**

li, 07/05/2024

Il Segretario Comunale  
F.to Müller dott.ssa Deborah

---

**B) Parere Servizio Ragioneria e di regolarità contabile.**

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

**FAVOREVOLE**

li, 08/05/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Trentin rag. Manuela

---



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

---

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 13/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah